

DOCUMENTO ALLEGATO N.3

(alla delibera di Consiglio comunale n. __ del _____)

ESTRATO REGOLAMENTO EDILIZIO

Capo III° Commissione Locale per il Paesaggio

TESTO MODIFICATO

(oggetto di approvazione)

Dolo, li 15.03.2016

Capo III° Commissione Locale per il Paesaggio

Commissione Locale per il Paesaggio

Articolo 23. Composizione

1. La "Commissione locale per il Paesaggio", di seguito denominata per brevità "Commissione Locale", è un organo collegiale tecnico-consulativo in grado di garantire la multidisciplinarietà per una corretta valutazione del progetto che consente un'adeguata tutela del paesaggio;
2. La commissione Locale è composta dai seguenti membri:
 - a) da n. 3 componenti effettivi nominati con Decreto del Sindaco, sulla base di curriculum e competenze documentate rispondenti ai requisiti previsti dal comma 2) dell'art. 148 del D. Lgs. 22 gennaio 2004 n. 42, dall'Allegato A della D.G.R. 2037(2015 e scelti tra:
 - a.1. professori e ricercatori universitari nelle materie storico-artistiche, architettoniche, paesaggistiche, urbanistiche, agronomiche – forestali, geologiche e analoghe;
 - a.2. professionisti che siano iscritti agli albi professionali con pluriennale e qualificata esperienza in materia di tutela del paesaggio, di pianificazione territoriale e progettazione del territorio, in materia agronomico – forestale, geologica e analoghe, muniti di diploma di laurea specialistica o equivalente attinente alle medesime materie;
 - a.3 dipendenti pubblici in possesso di laurea specialistica nelle materie di cui alla lettera b.2 o che siano responsabili, da almeno cinque anni, di una struttura organizzativa della pubblica amministrazione con competenze sui temi attinenti al paesaggio;
3. La Commissione locale per il paesaggio, nel corso della prima seduta, nomina il proprio presidente tra i componenti effettivi;
4. Deve essere assicurata la nomina di almeno un esperto indicato dalla minoranza tra i componenti effettivi.

Articolo 24. Nomina, durata e compensi

1. Il Sindaco, nomina n. 3 componenti della Commissione Locale, previa acquisizione e valutazione dei curricula delle candidature presentate.
2. I componenti, restano in carica per la durata del mandato elettorale. **I suoi membri possono essere confermati una sola volta;**
3. Alla scadenza di cui al comma 2) la Commissione si intende prorogata di diritto fino alla nomina della nuova commissione e comunque non oltre quarantacinque giorni dalla scadenza del mandato;
4. Ad ogni componente della Commissione Locale è riconosciuto il solo gettone di presenza, per l'effettiva partecipazione a ciascuna seduta, nella misura determinata con provvedimento dell'ente.

Articolo 25. Casi di incompatibilità

1. La carica di componente della Commissione Locale è incompatibile con quella di commissario della Commissione Urbanistica, se svolte contestualmente e nel medesimo ambito territoriale.
2. Non possono far parte della Commissione locale per il paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre amministrazioni, organi o istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione, sono parimenti incompatibili, gli Amministratori comunali locali e i loro parenti in linea retta fino al II° grado.
3. I componenti della Commissione Locale devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione relativamente ad interventi riguardanti interessi propri diretti od indiretti (in qualità ad esempio di professionista incaricato), del coniuge o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

Articolo 26. Casi di decadenza dei commissari

1. Le incompatibilità di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 25, ancorchè insorte successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di componente la Commissione Locale.
2. In caso di 4 assenze consecutive non giustificate di uno dei membri della Commissione, il Sindaco può revocare l'incarico e sostituire il componente della Commissione Locale.
3. Il Sindaco sostituisce altresì quei membri che, per qualunque motivo, non possano continuare a coprire l'incarico (morte, dimissioni, incompatibilità, ecc...). I membri nominati in sostituzione restano in carica fino allo scadere del mandato dell'intera Commissione Locale.
4. Ricorrendo le situazioni di cui ai commi 1, 2, 3, la decadenza è pronunciata con decreto del Sindaco.

Articolo 27. Competenze

1. La Commissione esprime pareri nell'ambito dei procedimenti autorizzatori, ai sensi dell'articolo 146, comma 7 e dell'articolo 147 del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché ai sensi del D.P.R. 9 luglio 2010 n. 139 "Regolamento recante procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica per gli

interventi di lieve entità, a norma dell'art. 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni".

2. Esprime altresì pareri relativi all'irrogazione delle sanzioni amministrative ed agli accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi degli art. 167 e 181 del decreto legislativo n. 42 del 2004;
3. L'Amministrazione comunale potrà avvalersi della commissione in qualsiasi altra circostanza in cui è ritenuta opportuna l'acquisizione di un parere per l'assunzione di provvedimenti amministrativi edilizi, nel rispetto del principio di distinzione di funzioni e competenze tra i profili urbanistico edilizi e di tutela del paesaggio prescritti dal D.Lgs 42/2004.
4. La Commissione Locale può inoltre:
 - a. chiedere un supplemento di istruttoria al fine di acquisire più esaurienti elementi di giudizio;
 - b. effettuare sopralluoghi per verificare la reale situazione dei luoghi, in particolare qualora le rappresentazioni grafiche prodotte siano scarse e/o poco comprensibili;
 - c. Il presidente della Commissione può ammettere a partecipare alle sedute, al fine di illustrare il progetto in esame, il progettista, con esclusione della possibilità di partecipare alla fase di discussione e votazione;
 - d. attivare canali di consultazione e confronto con i competenti uffici della Regione e la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio, o presso altri enti interessati dal procedimento;
4. La Commissione Locale, nell'esprimere il parere, presta particolare attenzione alla coerenza del progetto in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti.

Articolo 28. Organi e procedure

1. La Commissione Locale si riunirà in base alle necessità rappresentate dal Responsabile del procedimento. Il Responsabile del procedimento invierà tramite posta elettronica avviso scritto della convocazione della Commissione Locale a tutti i componenti, informando contestualmente il Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia privata;
2. Il Comune metterà a disposizione dei commissari tutta la documentazione relativa alle pratiche poste in discussione.
3. L'avviso sarà inviato ai componenti della Commissione Locale almeno tre giorni prima della data prevista per la riunione, (salvo casi d'urgenza), ed in esso saranno indicati il giorno, ora e luogo della riunione.
4. In casi eccezionali di urgenza il termine di cui al periodo precedente può essere ridotto fino a 24 ore.
5. Per la validità delle riunioni è necessaria la presenza di almeno n. 2 componenti.
6. In caso di assenza del Presidente, la Commissione nominerà il Presidente della Seduta tra i componenti presenti;
7. La Commissione Locale, sulla scorta della relazione tecnico - illustrativa sottoscritta dal Responsabile del procedimento, formula la proposta di provvedimento in forma scritta ed è validamente assunta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, in caso di parità prevale il voto del Presidente;
8. Alle sedute della Commissione Locale può partecipare, senza diritto di voto, il Responsabile del Procedimento;
9. Il Responsabile del procedimento può incaricare per la funzione di Segretario verbalizzante un funzionario comunale, che potrà partecipare alle riunioni senza diritto di voto;
10. I componenti della Commissione Locale, e chi vi assiste ai sensi dei commi 8) e 9), sono tenuti a osservare il segreto sui lavori della medesima ed è esclusa la partecipazione di terzi estranei alle sedute, salvo i casi previsti all'art. 27 comma 4 lett. c);
11. Il verbale della seduta contenente la proposta di provvedimento della Commissione deve indicare il luogo e la data della riunione; il numero ed i nominativi dei presenti; il riferimento all'argomento trattato; il parere espresso con la relativa motivazione o la richiesta di integrazioni o supplementi istruttori; l'esito della votazione e, su richiesta dei componenti, eventuali dichiarazioni di voto.
12. il parere della commissione non è vincolante ma solamente consultivo per l'attività del Responsabile del Procedimento in materia di paesaggio;

Articolo 29. Istruttoria delle pratiche e rilascio dell'autorizzazione

1. il Responsabile del procedimento provvede a compiere tutti gli atti necessari per il corretto svolgimento dell'iter amministrativo, quali l'istruttoria dei procedimenti, a chiedere le opportune integrazioni, sottoporre le pratiche alla Commissione Locale, trasmettere la documentazione presentata unitamente alla relazione tecnica illustrativa, corredata dalla proposta di provvedimento al Soprintendente, entro i termini previsti dall'art. 146, comma 7 del D.Lgs. 42/04 o dal D.P.R. n.139/2010, dando nel contempo comunicazione all'interessato dell'inizio del procedimento;
2. Successivamente alla trasmissione al Soprintendente, trovano applicazione i commi 8, 9, 10 e 11 dell'art. 146 del D. Lgs. 42/04 o il D.P.R. n. 139/2010 e ss.mm.ii. e, conclusasi la fase valutativa e dei

pareri del Responsabile del Procedimento e della Soprintendenza, spetta al Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, provvedere sulla domanda di autorizzazione ai sensi dell'art. 6 della L. 241/90 e s.m.i.;

3. Sul sito Web del Comune è istituito un elenco delle autorizzazioni rilasciate, aggiornato almeno ogni trenta giorni e liberamente consultabile, in cui è indicata la data di rilascio di ciascuna autorizzazione, con la annotazione sintetica del relativo oggetto. Copia dell'elenco è trasmessa trimestralmente alla Regione e alla Soprintendenza, ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza.
4. Non si procederà con il rilascio di autorizzazioni paesaggistiche riferite a interventi edilizi che siano in contrasto con le norme urbanistico - edilizie;
5. La richiesta di integrazioni e/o di rielaborazioni determina la sospensione dei termini, che riprendono a decorrere alla data di ricezione delle integrazioni e/o rielaborazioni richieste;
6. L'autorizzazione paesaggistica verrà rilasciata senza allegare elaborati grafici, ma il provvedimento autorizzativo indicherà specificamente con data e protocollo gli elaborati di riferimento;
7. Nel caso in cui il parere del Responsabile del Procedimento, della Soprintendenza e/o della Commissione locale contenga prescrizioni, il richiedente, ai fini del rilascio dell'autorizzazione dovrà presentare tutti gli elaborati in adeguamento a tali prescrizioni.

Articolo 30. - Documento guida

1. La Commissione Locale, ha la facoltà di redigere un apposito "documento guida" sui principi e criteri ai quali intende attenersi per lo svolgimento dei lavori e nell'emanazione dei pareri e, nel caso, provvede periodicamente alla sua verifica ed all'eventuale revisione.
2. La Commissione Locale, nell'esercizio della propria attività consultiva, è tenuta ad uniformarsi ai contenuti del "documento guida", ove predisposto.

Articolo 31. Norma di rinvio

1. L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative e normative, costituiscono automatico recepimento di modifica ed integrazione degli articoli che regolano la Commissione Locale.